

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1624

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(MOAVERO MILANESI)

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(TRENTA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(BONAFEDE)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TRIA)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017

Presentato il 21 febbraio 2019

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017.

1. Finalità.

L'Accordo in esame ha lo scopo di incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Pe-

raltro, la sottoscrizione di simili atti bilaterali mira anche a indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi.

Si segnala, inoltre, che l'Accordo rappresenterà l'unico Accordo vigente con il Congo, non essendo rinvenibili precedenti nel medesimo ambito.

2. *Contenuto dell'Accordo.*

L'Accordo è composto da un breve preambolo e da dodici articoli.

L'articolo 1 enuncia lo scopo dell'Accordo, cioè quello di stabilire le condizioni generali per la cooperazione nel settore della difesa su base reciproca e in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici.

L'articolo 2 individua, in particolare, le aree e le modalità di cooperazione, che possono essere così sintetizzate:

formazione dei militari congolesi negli stabilimenti militari italiani;

acquisizione di equipaggiamenti e di materiali;

assistenza in materia di sanità, trasmissioni, logistica e servizi;

scambio di informazioni strategiche.

L'articolo 3 prevede la possibilità di stipulazione di ulteriori intese tecniche volte a disciplinare in concreto le aree e le modalità di cooperazione di cui all'articolo 2.

L'articolo 4 dispone l'istituzione di una Commissione tecnica mista incaricata di seguire l'applicazione dell'Accordo e degli atti che ne discendono.

Tale Commissione si riunirà una volta all'anno alternativamente in ciascuno dei due Paesi.

L'articolo 5 regola gli aspetti finanziari derivanti dall'applicazione dell'Accordo, stabilendo che ciascuna Parte — fatta eccezione per l'assistenza sanitaria d'urgenza, da fornire se possibile presso le infrastrutture militari — sosterrà le spese di propria competenza nell'ambito dell'esecuzione dell'Accordo, subordinatamente alla disponibilità dei necessari fondi.

L'articolo 6 tratta delle questioni attinenti alla giurisdizione. In particolare, si riconosce allo Stato ospitante il diritto di giurisdizione nei confronti del personale ospitato per i reati commessi nel suo territorio e puniti secondo la sua legge. La giurisdizione potrà, invece, essere esercitata dallo Stato inviante per i reati commessi dal proprio personale, nei casi in cui minaccino la propria sicurezza o il proprio patrimonio, e per quelli commessi, intenzionalmente o per negligenza, nell'esecuzione del servizio o in relazione con esso. Inoltre, qualora il personale ospitato sia coinvolto in eventi per i quali la legislazione dello Stato ricevente preveda l'applicazione della pena capitale o di altre sanzioni in contrasto con i principi fondamentali e con l'ordinamento giuridico dello Stato inviante, tali pene e sanzioni non saranno irrogate e, se già irrogate, non saranno eseguite.

L'articolo 7 impegna le Parti all'attuazione delle procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale (compresi i brevetti) derivante da attività condotte in conformità all'Accordo e ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli Accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.

L'articolo 8 regola il trattamento delle informazioni, dei documenti e dei materiali classificati, in conformità alle leggi dei due Stati. Viene inoltre previsto che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte originatrice, né utilizzati a danno di una delle due Parti. Si subordinano gli ulteriori aspetti di sicurezza non previsti in questo articolo alla stipulazione di un Accordo di sicurezza tra i due Stati.

L'articolo 9 disciplina la durata, gli emendamenti e la denuncia dell'Accordo, prevedendo la durata quinquennale dello stesso e il suo tacito rinnovo.

L'articolo 10 prevede che, in caso di forza maggiore (definita come qualsiasi evento improvviso e grave, imprevedibile, irresistibile e indipendente dalla volontà delle Parti, ovvero che comprometta gra-

vemente una delle Parti, come una grave crisi politica, una guerra o una calamità naturale), le Parti possano, previo incontro, decidere di continuare, sospendere o risolvere l'Accordo a seguito di un comune esame della situazione nell'ambito di una Commissione tecnica straordinaria.

L'articolo 11 stabilisce che le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo verranno risolte amichevolmente tra le Parti e che, in caso di persistente disaccordo, le Parti fa-

ranno ricorso alle norme internazionali che regolano la materia.

L'articolo 12 prevede che l'Accordo e le successive modifiche entreranno in vigore dopo lo scambio delle notifiche, attraverso i canali diplomatici, con cui le Parti comunicheranno il completamento delle rispettive procedure richieste a tal fine.

L'Accordo è stato sottoscritto in due esemplari originali in lingua francese e italiana, tutte e due le versioni facenti egualmente fede.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

L'esecuzione dell'Accordo in titolo comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato in relazione all'art. 4 dell'Accordo (e al connesso art. 5, che disciplina gli aspetti finanziari) che, nell'individuare le modalità attraverso le quali le Parti svilupperanno la cooperazione militare, contemplano, tra l'altro, lo svolgimento di eventuali visite ufficiali ed incontri operativi tra le rispettive delegazioni al fine di elaborare e definire le misure di attuazione del documento. Con riferimento allo svolgimento in Italia delle riunioni di cooperazione previste dall'Accordo, si precisa che le stesse non genereranno oneri aggiuntivi in considerazione del fatto che saranno tenute presso le strutture del Ministero della Difesa e vedranno la partecipazione di personale Difesa che, presso gli enti di appartenenza, svolge abitualmente attività di cooperazione internazionale nelle varie materie oggetto di riunione. Qualunque costo associato alla partecipazione alle citate riunioni di personale della Controparte rimarrà a carico della stessa.

Nell'ipotesi dell'invio a Brazzaville di due rappresentanti nazionali (n. 1 dirigente militare; n. 1 T. Col./Magg.) con una permanenza di tre giorni in detta città, le relative spese sono così presuntivamente quantificabili:

➤ **SPESE DI MISSIONE:**

Pernottamento (€198,00 al giorno x 2 pers. x 2 notti) € 792,00

La diaria giornaliera per il dirigente militare, pari a euro 156,39 viene ridotta del 20% ai sensi della legge 248 del 2006 e ammonta a euro 125,11. Essa viene poi abbattuta di un terzo (euro 41,70), dal momento in cui l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 83,41. Viene applicato un coefficiente di lordizzazione, calcolato in ragione del reddito percepito, in base alla tab. A della circolare RGS n. 12 del 2010, sull'importo di euro 31,76, eccedente la quota esente di euro 51,65. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a euro 50,18, vengono applicate ritenute erariali al 32,7%, per un importo di euro 16,41. Sommando tale importo di euro 16,41 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 83,41, si ottiene l'importo di euro 99,82 che, moltiplicato per 3 giorni, comporta un onere arrotondato di euro **299,00**.

€ 299,00

La diaria giornaliera per l'altro rappresentante militare, pari a euro 149,72, viene ridotta del 20% ai sensi della legge 248 del 2006 e ammonta a euro 119,78. Essa viene poi abbattuta di un terzo (euro 39,93), dal momento in cui l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 79,85. Viene applicato un coefficiente di lordizzazione, calcolato in ragione del reddito percepito, in base alla tab. A della circolare RGS n. 12 del 2010, sull'importo di euro 28,20, eccedente la quota esente di euro 51,65. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a euro 44,56, vengono applicate ritenute erariali al 32,7%, per un importo di euro 14,57. Sommando tale importo di euro 14,57 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 79,85, si ottiene l'importo di euro 94,42 che, moltiplicato per 3 giorni, comporta un onere arrotondato di euro 283,00.

€ 283,00

TOTALE SPESE DI MISSIONE

= € 1.374,00

➤ SPESE DI VIAGGIO:

Volo di andata e ritorno (pari a €2.900,00) per 2 persone + maggiorazione del 5% (pari a €145,00), ai sensi della normativa vigente. (€3.045,00 x 2) = € 6.090,00

TOTALE ONERE SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE = € 7.464,00

Anche tenuto conto dell'esperienza verificatasi in analoghi Accordi già in vigore e considerato che le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 3, verranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo interesse della Controparte e previo rimborso delle relative spese, nel limite delle spese autorizzate, si precisa che:

- l'eventuale richiesta della Controparte di formazione di soldati congolesi presso gli stabilimenti militari italiani (art. 2, primo alinea) potrà essere accolta qualora vi sia la disponibilità di posti e soltanto previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente; pertanto, essa non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
- l'eventuale assistenza alla Controparte in materia di sanità, di trasmissioni, logistica e servizi in funzione delle esigenze stabilite di comune accordo (art. 2, terzo alinea) e l'eventuale richiesta di cooperazione in qualsiasi altro campo di interesse comune (ultimo comma, art. 2), sarà accolta previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e, dunque, non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.;
- l'eventuale partecipazione di personale italiano alle predette attività non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e sarà assicurata nei limiti della quantificazione degli oneri di missione sopra riportata;
- le previsioni relative all'acquisizione di equipaggiamenti e prodotti per la Difesa, di cui all'articolo 2, secondo alinea, costituiscono mero elemento di definizione della cornice giuridica di regolamentazione della eventuale attività di *procurement* con il Congo e, pertanto, ad esse non corrisponde alcuna previsione di spesa a carico del bilancio dello Stato;
- per quanto concerne l'articolo 5, relativo agli aspetti finanziari, si specifica che:
 - le spese di viaggio, alloggio e gli oneri relativi alla diaria di missione, che è inclusiva del vitto del personale italiano in missione in Congo, sono state già quantificate nelle previsioni di spesa relative all'art. 4 dell'Accordo in esame;
 - le spese relative agli stipendi e all'assicurazione per la malattia e per gli infortuni del personale italiano inviato in missione in Congo sono già quantificate nelle previsioni di spesa relative ai corrispondenti capitoli di bilancio inerenti a stipendi, paghe e competenze per personale militare e civile della Difesa, nonché a oneri sociali a carico dell'Amministrazione;
 - in merito alle spese mediche e odontoiatriche, nonché alle spese derivanti dalla rimozione o dalla evacuazione del proprio personale malato, infortunato o deceduto, si rappresenta che si tratta di oneri di natura meramente eventuale e pertanto impossibili da quantificare allo stato attuale; nel caso del verificarsi di tali fattispecie, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo;
 - le eventuali cure di urgenza (art.5, co. 2) saranno assicurate al personale della Parte inviante presso le strutture sanitarie militari e, pertanto, non comporteranno spese aggiuntive poiché tale attività medica viene regolarmente espletata dalle medesime strutture. Qualora si dovesse rendere necessario assicurare i trattamenti sanitari

presso strutture ordinarie, gli stessi saranno forniti previo rimborso delle spese da parte del Paese inviante;

- qualora, infine, vengano introdotti emendamenti (art.9) che dovessero ampliare la portata finanziaria dell'Accordo, sarà cura della Parte italiana evitare che gli stessi prevedano un ampliamento della portata finanziaria del documento in esame, ovvero, in caso contrario, sarà necessario prevedere un nuovo disegno di legge che ne autorizzi l'eventuale maggiore spesa.

L'onere complessivamente discendente dall'articolo 4 dell'Accordo è dunque pari a **euro 7.464** ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019.

Dai restanti articoli dell'Accordo, ad esclusione dell'articolo 4, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, all'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017. Tale documento negoziale costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano con il Governo del Congo in materia di cooperazione nel settore della difesa e della sicurezza, in un quadro di salvaguardia dei rispettivi interessi al miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico e industriale e in conformità alla normativa europea, per la Parte italiana, e agli obblighi assunti a livello internazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione, in quanto l'intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione di un Accordo che impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti nei due Stati. Come detto, il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde a un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale.

Si segnala, inoltre, che l'Accordo, al momento della sua entrata in vigore, rappresenterà l'unico accordo vigente con il Congo nella materia, non essendo rinvenibili precedenti nel medesimo ambito.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Attribuendo allo Stato inviante il diritto di giurisdizione in via prioritaria sul proprio personale per alcune tipologie di reati eventualmente commessi nel territorio dello Stato ospitante, ai sensi dell'articolo 6 dell'Accordo, l'intervento normativo in esame integra l'ordinamento penale vigente.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento in esame non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'articolo 11 della Costituzione, in tema di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale, e all'articolo 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra lo Stato, le regioni e gli enti locali.

- 5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto delle competenze tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Tali principi riguardano l'esercizio di funzioni amministrative e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti dall'intervento normativo.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento non rientra nell'alveo della cosiddetta « delegificazione », poiché si riferisce a una materia che necessita di autorizzazione legislativa alla ratifica.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

In Parlamento, attualmente non sono *in itinere* provvedimenti che vertono su analoga materia.

- 9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano linee di giurisprudenza ovvero giudizi di costituzionalità pendenti in materia di accordi internazionali di cooperazione nel settore della difesa.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

- 1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Il provvedimento non incide sulla disciplina europea.

- 2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in essere procedure di infrazione sulla materia.

- 3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Non si pone alcun problema di incompatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali.

- 4) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, né vi sono giudizi pendenti.

- 5) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, né vi sono giudizi pendenti.

- 6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea.*

Il provvedimento in esame non riguarda alcun altro Stato membro dell'Unione europea.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

Nel disegno di legge di ratifica non si effettuano riferimenti normativi puntuali.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Le disposizioni del disegno di legge non introducono modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Le norme del provvedimento non comportano effetti abrogativi espliciti o impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non si riscontrano le fattispecie indicate.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Non si prevede alcun atto successivo attuativo del provvedimento in esame.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

La materia oggetto del provvedimento non prevede l'utilizzo e l'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici.


DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL’AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017”, in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 27.07.2018

Il Capo dell’Ufficio Legislativo




VISTO

Roma,

29 AGO. 2018

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo 4 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a euro 7.464 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 4, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 5, paragrafo 1, lettera b., e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO DI COOPERAZIONE

MILITARE E TECNICA

TRA

IL GOVERNO

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO

DELLA REPUBBLICA DEL CONGO

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Congo, di seguito denominati le «Parti».

Considerando i legami di amicizia e di cooperazione che esistono tra i due Paesi;

Animati dalla volontà di diversificare una cooperazione reciprocamente vantaggiosa e multiforme in conformità con i principi del diritto internazionale;

Desiderosi di rafforzare la cooperazione nel settore militare e tecnico nel rispetto della sovranità degli interessi reciproci;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1: SCOPO

La cooperazione tra le Parti è fondata sui principi di reciprocità, uguaglianza e interessi reciproci, nonché in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e gli impegni internazionali assunti da entrambe le Parti e, per la Parte italiana, con gli obblighi derivanti dalla propria appartenenza all'Unione Europea.

Questo Accordo è il quadro giuridico che stabilisce le condizioni generali non esaustive di cooperazione militare e tecnica tra le Parti.

Articolo 2: CAMPO DI APPLICAZIONE

Le Parti realizzeranno la cooperazione militare e tecnica nei seguenti settori:

- formazione dei militari congolese negli stabilimenti militari italiani;
- acquisizione di equipaggiamenti e materiali;
- assistenza in materia di sanità, di trasmissioni, logistica e servizi in funzione delle esigenze espresse da una delle Parti e stabilite di comune accordo;
- scambio di informazioni strategiche;

e più in generale ogni altro settore di interesse comune.

Articolo 3: ATTUAZIONE

L'attuazione della cooperazione militare e tecnica prevista dal presente Accordo può essere oggetto di strumenti specifici tra le Parti in ciascuno dei campi previsti dall'articolo 2.

Articolo 4: COMMISSIONE TECNICA

Sarà istituita una Commissione tecnica mista incaricata di seguire l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo e degli atti discendenti per promuovere la cooperazione militare e tecnica tra le Parti.

La Commissione tecnica si riunirà una volta all'anno, alternativamente in ciascuno dei due Paesi.

I membri della Commissione tecnica sono designati da ciascuna delle Parti, tenendo conto della rappresentatività delle strutture implicate nell'attuazione del presente Accordo.

I membri della delegazione ospite sono tenuti a conformarsi alle leggi e ai regolamenti del Paese ospitante.

Ai fini dell'organizzazione dei propri lavori, la Commissione mista elabora e adotta un proprio regolamento interno.

Articolo 5: ASPETTI FINANZIARI

1. Ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza, nell'ambito dell'attuazione del presente Accordo, in particolare:
 - a. le spese di viaggio, gli stipendi, l'assicurazione per gli infortuni e le malattie, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta al proprio personale in conformità alle normative nazionali;
 - b. le spese mediche ed odontoiatriche, nonché le spese derivanti dalla rimozione o dalla evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto.
2. Ferme restando le disposizioni del punto b. di cui sopra, la Parte ospitante fornirà cure d'urgenza, presso le infrastrutture sanitarie delle proprie Forze Armate, a favore di tutto il personale della Parte inviante che possa necessitare di assistenza sanitaria durante l'esecuzione delle attività di cooperazione bilaterale previste nell'ambito del presente Accordo e, ove necessario, presso altre strutture sanitarie, a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese.
3. Tutte le attività condotte ai sensi del presente Accordo saranno eseguite subordinatamente alla disponibilità dei fondi delle Parti.

Articolo 6: GIURISDIZIONE

1. Le Autorità dello Stato ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale militare e civile ospitato, per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio e puniti in base alla legislazione dello Stato ospitante.
2. Tuttavia, le Autorità dello Stato inviante hanno il diritto di esercitare prioritariamente la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze Armate e sul personale civile - laddove questo ultimo sia soggetto alla legislazione in vigore dello Stato inviante - per quanto riguarda:
 - a. i reati che minacciano la sicurezza o i beni della Parte inviante;
 - b. i reati risultanti da qualsiasi atto o omissione - commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione o in relazione con il servizio.

3. Qualora il personale dello Stato inviante venga coinvolto negli eventi sopra menzionati per i quali lo Stato ospitante preveda l'applicazione della pena capitale e/o di altre sanzioni contrarie ai principi fondamentali e all'ordinamento giuridico dello Stato inviante, tali pene e/o misure disciplinari non saranno pronunciate. Se, invece, le stesse sono state già pronunciate non saranno eseguite.

Articolo 7: PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Le Parti si impegnano ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti, derivanti da attività condotte in conformità con il presente Accordo ed ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli Accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.

Articolo 8: SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

1. Per informazione classificata si intende ogni informazione, atto, attività, documento, materiale o cosa a cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza.
2. Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate, e/o trattate in conformità con le leggi e i regolamenti nazionali applicabili dalle Parti.
3. Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i canali governativi approvati dalla Autorità Competente per la Sicurezza o da altra Autorità designata dalle Parti.
4. Le seguenti classificazioni di sicurezza sono equivalenti:

PER LA REPUBBLICA ITALIANA	CORRISPONDENZE (in inglese)	PER LA REPUBBLICA DEL CONGO
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	TRES SECRET
SEGRETO	SECRET	SECRET
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	CONFIDENTIEL
RISERVATO	RESTRICTED	RESTREINT

5. L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtù del presente Accordo, è consentito al personale delle Parti che ha necessità di conoscerle e sia in possesso di una adeguata abilitazione di sicurezza in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.

6. Le Parti garantiscono che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate solo per i fini ai quali sono state specificamente destinate, nell'ambito e con le finalità del presente Accordo.
7. Il trasferimento a Parti terze o a Organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la difesa ed attuate nell'ambito del presente Accordo, sarà soggetto alla preventiva approvazione scritta della competente Autorità della Parte originatrice.
8. Ferma restando la immediata vigenza delle disposizioni contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico Accordo di sicurezza da stipularsi tra le rispettive Autorità nazionali competenti per la sicurezza o da Autorità designate dalle Parti.

Articolo 9: DURATA, EMENDAMENTI E TERMINE

Il presente Accordo è stipulato per un periodo di cinque anni, rinnovabile automaticamente, salvo denuncia, con preavviso di 6 mesi e con avviso di ricevuta, notificata da una Parte all'altra.

Qualsiasi modifica del presente Accordo e degli atti derivanti da esso sarà effettuata previa consultazione delle Parti e si tradurrà in un emendamento.

Articolo 10: FORZA MAGGIORE

In caso di forza maggiore (qualsiasi evento improvviso e grave, imprevedibile, irresistibile e indipendente dalla volontà delle Parti, nonché che comprometta gravemente una delle Parti come una grave crisi politica, una guerra o una calamità naturale), entrambe le Parti si incontreranno per decidere di mantenere, sospendere o risolvere il presente Accordo, a seguito di un comune esame della situazione nel contesto di una Commissione tecnica straordinaria.

Articolo 11: RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o dall'implementazione del presente Accordo sarà regolata amichevolmente tra le Parti.

In caso di incapacità a regolare amichevolmente e a seguito dell'esaurimento di tutte le procedure consensuali, le Parti faranno ricorso alle norme internazionali in materia.


Articolo 12: ENTRATA IN VIGORE

Il presente Accordo ed ogni eventuale modifica entrerà in vigore dopo lo scambio di notifiche attraverso i canali diplomatici dell'espletamento delle procedure interne richieste a tal fine.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 27 giugno 2017 in due esemplari originali in lingua francese e italiana, tutte e due le versioni facenti ugualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo della
Repubblica del Congo

